

**CONTRATTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI
IN MANO, IN SERVICE PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI, DI
APPARECCHIATURE LAVAENDOSCOPI E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI
ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLA AZIENDA S.L. DI VITERBO.**

CIG

L'anno 201__, il giorno __, del mese di _____, i rappresentanti delle parti,
sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. n. 82/2005 "Codice Amministrazione Digitale":

AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata
per brevità "ASL", "Stazione Appaltante", "Azienda"/"Amministrazione"
"Committente") – Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale
Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela Donetti,
nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15
- 01100 VITERBO;

e la Ditta Sede Legale Via
..... – (:) P.I. n. (di seguito
denominata per brevità "Aggiudicatario" "Ditta Aggiudicataria" "Fornitore"
"Affidatario" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di,
e rappresentata dal Dott., nato a(:) il
..... C.F. e dal Dott., nato a
(:)) il C.F., in qualità di a
firma congiunta (come risultante da procure notarili a conoscenza delle parti
e agli atti) (**ALLEGATO N° 1 Copie Carta d'Identità N°e N°
.....**) convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con deliberazione DG n. del è stata autorizzata l'indizione, di una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 (tre) anni, di apparecchiature lavaendoscopi e relativo materiale di consumo (numero di lavaggi pari a circa 14.320/anno), occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva della ASL di Viterbo, per un importo a base d'asta fissato in € 368.850,00 al netto dell'IVA (22%) per la durata di anni 3 (tre), pari a € 122.950,00 oltre IVA ad anno.
- Che con deliberazione DG n. del è stata aggiudicata alla ditta la fornitura della procedura di cui trattasi, per un importo complessivo triennale di € - Iva 22% dettagliatamente configurato come da offerta economica n. del, allegata in copia al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, (**ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica n. del**).
- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e tutta la documentazione di gara, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;
- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.del rilasciata da, per una somma garantita di € e con validità

sino al (ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n.del + Certificazioni).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in regime di full service, di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, per un periodo di 3 (tre) anni. Il fornitore fornisce le apparecchiature necessarie, i materiali di consumo e le prestazioni accessorie richieste per poter espletare i cicli di lavaggio, come dettagliatamente indicato nel Capitolato (Art. 4), inoltre la fornitura delle apparecchiature dovrà essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di tutti i lavori edili, impiantistici etc., nonché degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant’altro dovesse risultare necessario per l’installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature. La fornitura di cui trattasi dovrà essere dettagliatamente configurata come da offerta economica n. del, come specificato nell’ALLEGATO N° 2, e nel rispetto di quanto stabilito all’ART. 4 del Capitolato Tecnico - “Descrizione dettagliata delle prestazioni”. Il noleggio dovrà, altresì, essere omnicomprensivo della fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante funzionamento delle attrezzature offerte, senza alcuna esclusione.

N.B. Servizi migliorativi – Inserire riferimenti se offerti

Per quanto concerne le migliorie offerte dalla Ditta Aggiudicataria si rimanda al punto dell’Offerta migliorativa (offerta tecnica), a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare triennale della fornitura è fissato in €+ iva 22%.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che il service di cui al presente appalto, potrà essere variato in aumento, nell'arco della durata contrattuale, di una percentuale pari al 30% del valore di aggiudicazione, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per modifiche organizzative e sanitarie di locali/servizi già esistenti ovvero aperture di nuovi locali/servizi, ciò secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e smi. In tal caso l'Aggiudicatario sarà tenuto all'implementazione "chiavi in mano" della dotazione strumentale oggetto del presente appalto.

Il service avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data dell'ultimo collaudo riportante esito positivo.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica

dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, stimabile in mesi 6 (sei).

Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero, da parte delle Autorità Regionali competenti, disposizioni in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

ART. 3 – LUOGO DI CONSEGNA

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate presso gli Ambulatori di Endoscopia Digestiva dei PP.OO. di:

- Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT);
- Tarquinia – Viale Igea 1 – 01016 Tarquinia (VT);
- Civita Castellana – Via Ferretti 169 – 01033 Civita Castellana (VT);
- Acquapendente – Via Cesare Battisti 68 – 01021 Acquapendente (VT).

I locali di installazione sono evincibili dalle planimetrie allegate ai presenti atti di gara. Presso gli stessi siti dovranno essere consegnati, previa richiesta dei Servizi utilizzatori, tutti i materiali di consumo occorrenti al corretto e costante funzionamento dei sistemi offerti.

La consegna dei materiali di consumo, a propri oneri e spese da parte della

ditta Aggiudicataria, dovranno avvenire tassativamente entro e non oltre le 12 ore consecutive successive dalla richiesta che sarà avanzata, telefonicamente ovvero mezzo fax oppure e-mail, da personale autorizzato della Stazione Appaltante.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA / COLLAUDO

DELLE APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di installazione, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario. Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza di un referente della stessa. L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati. Dalla data dell'ultimo collaudo decorreranno i tre anni di service.

Analogha procedura dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura elettromedicale.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.

I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal presente capitolato speciale d'oneri e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni

strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.Lgs. n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

ART. 5 – FORMAZIONE

Durante il periodo di installazione ed attivazione delle apparecchiature, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale dell'Azienda S.L.. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

ART. 6 - PERIODO DI PROVA

L'ASL di Viterbo, dopo il collaudo, sottoporrà comunque le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo offerti dall'Aggiudicatario ad un periodo di prova per la durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali, se le apparecchiature ed i relativi materiali di consumo non dovessero funzionare correttamente ovvero se non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze dell'ASL, quest'ultima si riserverà il diritto di risolvere il contratto, senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 7 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuove apparecchiature analoghe a quelle oggetto del contratto di service, migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda SL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa Azienda. Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi a corredo delle macchine.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO

L'appalto è finanziato con fondi aziendali.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi, in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA

LOCALE VITERBO

Si specifica che la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC Ingegneria Clinica Aziendale. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta. Il service decorrerà dall'ultima data di collaudo positivo e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione.

Detta fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, per l'intero parco macchine installato, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con eguale cadenza.

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture: il riferimento al numero d'ordine meccanografico della ASL di Viterbo, il CIG identificativo della gara, la matricola e/o l'inventario di ogni lavaendoscopi fornita con il relativo presidio ospedaliero di installazione.

Con l'ultima fattura di ogni anno di service (l'anno di riferimento decorre per l'intero parco macchine dalla data dell'ultimo collaudo positivo risultante da verbale) verrà effettuato l'eventuale conguaglio in virtù degli effettivi numeri di cicli/anno eseguiti da ogni lavaendoscopi secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato.

La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, individuato con Deliberazione DG n°,
Direttore – Dr.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi

sono le seguenti: Sede di

IBAN

ART. 9 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – MANUTENZIONE E GARANZIA / ONERI, OBBLIGHI E

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Nel corso del periodo di service, decorrente dalla data dell'esito positivo del collaudo, la ditta Aggiudicataria sarà tenuto a garantire gratuitamente l'assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti.

Restano a carico dell'Aggiudicatario anche gli oneri per la mano d'opera, spese di viaggio, trasferta, etc.

L'Aggiudicatario durante il periodo di service dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal

Costruttore, con la cadenza da esso indicata.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle apparecchiature per tutta la durata del service. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la propria disponibilità alla sostituzione delle apparecchiature lavaendoscopi in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta di questa ASL e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa. Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1. ove necessario, l'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche propedeutiche alla consegna ed installazione "chiavi in mano" delle apparecchiature;
2. l'approntamento di eventuali opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, mezzi di sollevamento e quant'altro possa occorrere per l'installazione in opera di tutte le forniture, compresa la relativa assistenza muraria ed il ripristino delle strutture e opere di finitura degli ambienti da attrezzare che risultassero danneggiati durante il corso delle operazioni;
3. l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti

individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;

4. la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;

5. la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

6. l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;

7. la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;

8. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti al funzionamento delle attrezzature offerte, l'Appaltatore dovrà assicurare la

consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre le 12 ore consecutive successive dalla richiesta che sarà avanzata, telefonicamente ovvero mezzo fax oppure e-mail, da personale autorizzato della Stazione Appaltante.

In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 12 ore consecutive dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata sostituzione, l'Azienda SL si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo, con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I materiali di consumo che saranno forniti dall'Appaltatore in ragione del presente appalto, dovranno avere una validità ed una scadenza non inferiori ai

¾ della durata prevista.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

(ALLEGATO n° 4 Copie Assicurazioni R.C.T – ::::::::::: polizza n. ::::::::::: /massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.).

E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione.

ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un

	altre norme che disciplinano tale capacità generale;	
	c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la	
	Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di	
	incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e	
	retributiva da parte dell'Appaltatore;	
	e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento	
	retributivo dei lavoratori dipendenti;	
	f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le	
	notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione	
	dell'esecuzione contrattuale;	
	g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di	
	comportamento aziendale», adottato con Deliberazione DG n. 33 del	
	18/01/2018, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C.	
	e del P.T.T.I.;	
	h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
	i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;	
	j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
	k) frode nell'esecuzione del Contratto;	
	l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare	
	superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della	
	durata del Contratto;	
	m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della	
	regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla	

contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 12 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.

n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 13 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione

della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs

n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le

disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di **non/non voler sub-**

appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

N.B. in caso di sub-appalto inserire specifiche.

ART. 14 – PENALI

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il

risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Appaltatore sarà

tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. € **150,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella

consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine

richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se

	migliorativo;	
	2. € 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	3. € 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	4. € 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alla seduta di Collaudo concordata con questa ASL;	
	5. € 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	6. € 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei materiali di consumo che saranno rifiutati da questa ASL per le motivazioni espresse all'art. 12, del Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	7. € 1.000,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante;	
	8. € 1.500,00 in misura fissa, in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, all'obbligo di Manutenzione Preventiva Programmata delle Apparecchiature;	
	9. € 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo	

presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 15 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c.4-ter e 92 c. 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109 c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., la vigente legislazione regionale per le A.S.L., Disciplinare, Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e tutta la documentazione di gara.

Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

AZIENDA S.L. DI VITERBO

.....

Il Direttore Generale

.....

Dr.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dr.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 "Codice Amministrazione Digitale".